



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

Ordinanza Sindacale n. 29 del 28/05/2020.

Oggetto: Ordinanza Balneare 2020

IL SINDACO

PREMESSO:

- **Che** con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- **Che**, in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000."

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, avente ad oggetto: "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa";

VISTA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) di modifica della Legge 494/1993 relativamente alla gestione delle aree di demanio marittimo;

VISTA la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e s.m.i., avente ad oggetto "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

successive modifiche”;

VISTO il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, avente ad oggetto “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative”;

RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO il Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario marittimo di Terracina, approvato con Ordinanza n. 33/2011 del 20.05.2011;

VISTO l’art. 23 comma della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone diversamente abili;

VISTA la Legge 4 Dicembre 1993, n. 494 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 34 del 30 ottobre 1997, ad oggetto “Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO il D. Lgs. n. 114/98 del 31.03.1998 relativo alla “Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la D.G.R. Lazio 18 dicembre 2006, n. 866, ad oggetto “Recepimento Accordo Stato – Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 920 del 21 dicembre 2006, ad oggetto “Linee guida sul microchip quale sistema di identificazione ai fini dell’anagrafe canina”;



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

VISTO il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

VISTA l’Ordinanza 06 agosto 2013 del Ministero della Salute concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e la successiva proroga con Ordinanza del 25/06/2018;

VISTA l’Ordinanza n. 2 del 13/04/2017 del Commissario Straordinario del Comune di Sabaudia prot. 10598 in materia di commercio itinerante sulla strada Lungomare ed aree pertinenziali;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 06.11.2019 relativa al “Testo unico sul Commercio” e s.m.i.;

VISTA l’Ordinanza n. 36/2019 del 19.04.2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, per la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Terracina;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, ed in particolare l’art. 1 comma 1 che stabilisce che *“a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”*; e comma 14 che dispone *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”*



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, contenente Linee guida per il riavvio, tra l'altro, delle attività degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e di altre attività a finalità turistico – ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo;

VISTA la nota esplicativa della Regione Lazio, prot. 0448698 del 22/05/220, che riporta le indicazioni di carattere generale da applicare alle attività che si svolgono sugli arenili;

VISTA la nota prot. n. 5621 del 25/05/2020 trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina avente ad oggetto “Stagione Balneare 2020 – Disciplina delle zone riservate ad attività balneari: prescrizioni e norme regolamentari” nella quale, tra l'altro, viene disposta, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni attualmente non previste, la vigenza dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 36/2019.

nelle more di una regolamentazione Comunale che disciplini nel dettaglio la materia,

ORDINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 29 Maggio e il 30 Settembre 2020.
2. Le attività delle strutture balneari autorizzate devono terminare non prima del 15 Settembre.
3. Tutti gli operatori balneari sono tenuti a dotarsi dei dispositivi idonei ed omologati atti a consentire la fruizione dell'arenile e dello specchio acque antistante a persone diversamente abili, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

4. Gli operatori balneari sono tenuti in ogni caso a garantire il corretto mantenimento delle strutture in buone condizioni di manutenzione, efficienza, sicurezza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione/autorizzazione, conformemente agli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione della stessa.

5. La balneazione è consentita nel periodo 29 maggio-15 giugno, tutti i giorni, almeno dalle 10,00 alle ore 18,00. Per il successivo periodo, 16 giugno-15 settembre almeno dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Per il periodo 16 settembre-30 settembre, almeno dalle ore 9,00 alle ore 19,00 nei giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali.

ART. 2 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. 1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Sabaudia è vietato:

- a) la balneazione nei tratti di specchi acquei interdetti con apposito provvedimento;
- b) lasciare natanti in sosta, qualora comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;
- c) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate;
- d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità;
- e) campeggiare;
- f) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo di locomozione ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso, a quelli addetti alla pulizia degli arenili nonché ai veicoli riconducibili ai soggetti espressamente autorizzati dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale;
- g) praticare qualsiasi attività che arrechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi;



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

h) dal 29 Maggio al 30 Settembre, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità ad eccezione dell'area appositamente individuata dall'Amministrazione Comunale all'accoglienza di animali da compagnia. Gli stessi potranno essere condotti nel rispetto delle prescrizioni e modalità che saranno impartite.

I cani muniti di microchip e provvisti di museruola e/o guinzaglio, a condizione che gli accompagnatori siano muniti di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile, e che provvedano ad aspergere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare, potranno essere condotti nell'arenile destinato alla libera fruizione non oltre le 07,30 e non prima delle 19,30.

E' facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica;

i) qualsiasi forma di inquinamento acustico ambientale fatte salve eventuali straordinarie autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti;

j) gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.

k) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;

l) effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;

m) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo dalle ore 07,00 alle ore 19,00; le gare di pesca sportiva (c.d. *surfcasting*) organizzate da associazioni sportive affiliate alla FIPSAS, che sono consentite previa autorizzazione esclusivamente lungo i tratti destinati alla libera fruizione con esclusione pertanto delle aree affidate;

n) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione/autorizzazione;

o) distendere o tteggiare reti da pesca;

p) offrire lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

q) Effettuare il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, fino a nuove disposizioni.

2. Le strutture turistico-ricettive di supporto alla balneazione comunque denominate, conformemente al titolo concessorio/autorizzativo ovvero convenzionale, hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare del competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

3. Il Comune di Sabaudia, per la corrente stagione balneare e nei limiti della spiaggia libera, può rilasciare autorizzazioni per manifestazioni sportive, turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici e Associazioni senza scopo di lucro, nonché a soggetti in regime Onlus purché convenzionati con Enti pubblici o patrocinati da Enti Pubblici, per periodi non superiori a 20 giorni non prorogabili e/o rinnovabili sulla medesima porzione di demanio marittimo e nei tratti immediatamente adiacenti. L'Amministrazione si riserva di individuare tratti di arenile pubblico nei quali consentire in via esclusiva l'esercizio di attività sportive marittime per il cui esercizio è necessario l'utilizzo di natanti specifici (acquascooter, kitesurf, windsurf, ecc.). Tali attività sono soggette alle prescrizioni dettate dal Regolamento di disciplina del diporto nautico emanato dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, previa acquisizione da parte del richiedente dei provvedimenti di riserva dello spazio a terra e di autorizzazione all'installazione del corridoio di lancio, rilasciati dal Comune, a condizione che sussista una superficie sufficiente ad evitare interferenze tra aree limitrofe e destinate a differenti utilizzazioni.

4. In conseguenza delle misure prescrittive di natura sanitaria imposte dalla normativa richiamata in premessa, i titolari di strutture balneari dovranno:

a) Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

b) Rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

dell'impianto. Privilegiare l'accesso alle strutture preferibilmente tramite prenotazione con l'obbligo di mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

- c) Potranno rilevare ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.
- d) Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- e) La postazione dedicata alla cassa potrà essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale dovrà indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, dovrà favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- f) Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alle strutture in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone, nel rispetto delle previsioni dettate dall'O.P.G.R. n. 42/2020. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- g) Gli utenti delle spiagge hanno l'obbligo dell'uso della mascherina nelle fasi di accesso e allontanamento dall'arenile.
- h) Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
- i) È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura monouso o personale.
- j) Effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- k) Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
- l) Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, oppure la destinazione ad uso personale ed esclusivo degli stessi. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

- m) Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di consegna all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.
- n) Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19). 19/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 - Supplemento n. 4 Pag. 13 di 34.

Per la disciplina delle spiagge libere:

- si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione;
- Nel posizionarsi in spiaggia, sarà cura dei bagnanti disporre l'ombrellone in modo da creare una piazzola di m. 4 x 4 individuata come da schema allegato alla presente e riprodotto nella cartellonistica all'ingresso delle passerelle d'accesso all'arenile.
Nel contempo, dovrà garantirsi un corridoio di passaggio di circa 2 m. di andata e ritorno dalla battigia, in tal modo permettendo il distanziamento di 1 m. dalle persone.
Lo stesso corridoio di passaggio pari a 2 m. dovrà essere garantito dal piede dunale al fine di assicurare l'afflusso ed il deflusso dalle passerelle di accesso.
- Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- E' consigliato delimitare la propria area di occupazione con l'ausilio di un apposito kit al fine di garantire il distanziamento sociale;

Sia per le spiagge libere che per quelle in concessione e autorizzazione:

- E' in ogni caso vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti, sia su spiagge libere che in concessione e/o autorizzazione;
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) in acqua



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

(es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti, sia su spiagge libere che in concessione e/o autorizzazione;

ART. 3 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Gli operatori balneari prima dell'apertura al pubblico devono:

- a) attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ai servizi resi;
- c) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, gli operatori balneari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Inoltre, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
- d) curare la perfetta manutenzione delle aree affidate. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, previa comunicazione ai sensi dell'art. 16 comma 5 del Regolamento Regionale n. 19 del 12/08/2016 da inoltrare al Comune di Sabaudia Settore XI – Servizio Ambiente ed all'Ente Parco Nazionale del Circeo, potranno essere utilizzati idonei mezzi meccanici, corredati di documenti di circolazione, con adeguata motivazione, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione e non procuri danno alla vegetazione ed all'apparato dunale. La pulizia della duna dovrà essere effettuata esclusivamente manualmente. I materiali di risulta, opportunamente suddivisi per qualità di rifiuto in relazione al servizio di raccolta



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

differenziata, dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio. La vegetazione algale e i detriti naturali devono, raccolti e depositati al piede della duna come da accordo di buone pratiche già concordato con PNC e Comune di Sabaudia. Sull'area devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti.

e) Le zone del demanio marittimo assentite in concessione devono essere delimitate come da titoli concessori rilasciati - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico; su tale delimitazione dovrà essere apposta la cartellonistica già indicata sul titolo concessorio e dovrà recare il numero assegnato all'attività in modo di essere ben visibile anche dal mare, secondo il seguente tipo:

COMUNE DI SABAUDIA - LT

Area in Concessione a

C.D. n° - Rep. del

Estensione fronte mare: mt

f) Presso ogni struttura dovrà essere garantito il primo soccorso, in conformità alle disposizioni vigenti ed al titolo autorizzatorio assicurando il pronto uso del materiale di primo soccorso previsto nell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

g) I servizi igienici devono essere mantenuti puliti. Gli operatori devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti. I servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi.



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

h) Per consentire l'accessibilità agli utenti diversamente abili dovranno collocare, per la loro concreta fruibilità, stuoie anche semplicemente appoggiate al suolo.

i) E' auspicabile la limitazione nell'uso della plastica;

j) I titolari di concessione demaniale marittima per stabilimento balneare devono apporre nella struttura la Bandiera Blu e promuovere la diffusione di informazioni sul programma "Bandiera Blu" mediante apposite bacheche informative dove affiggere, nelle lingue previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, in lingua Russa ed Indiana:

- Informazioni relative al programma Bandiera Blu ed altri eco-label FEE;
- Indicazione del periodo di inizio e fine della stagione balneare;
- Regolamento di spiaggia (orario assistente bagnanti);
- Mappa della spiaggia con indicazione dei servizi offerti.

k) E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;

l) Gli operatori balneari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno 50 cm. x 70 cm., redatto nelle lingue previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, in lingua Russa ed Indiana, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione.

m) Gli operatori balneari, con l'apertura al pubblico, devono rispettare tutte le prescrizioni previste dal titolo autorizzatorio con particolare riferimento ad effettuare tutte le verifiche ed adottare tutte le misure per mantenere in efficienza la passerella di accesso all'arenile nei limiti della manutenzione ordinaria;

n) L'accesso dei mezzi di pulizia verrà disciplinato con autonomo provvedimento, nelle more si applicheranno le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza.

ART. 4 DIRITTO DI TRANSITO



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

1. Tutti gli accessi individuati dal P.U.A. e comunque quelli a servizio di spiagge pubbliche o assegnate devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, dalle 07,00 alle 20,00 fino al mare.
2. La fascia dei 5 metri a ridosso della battigia deve essere sempre lasciata libera e destinata al libero transito, in modo da garantire anche le attività di assistenza e soccorso ai bagnanti.
3. Gli operatori balneari dovranno apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti, nonché sul lato mare, apposito cartello delle dimensioni di almeno 70 cm. x 50 cm, redatto nelle lingue previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, in lingua Russa ed Indiana, riportante la seguente dicitura: " L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinata al libero transito".

ART. 5 NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

1. Ogni attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata a norma delle vigenti disposizioni. Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzata la locazione e/o il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all'esercizio della suddetta attività. Non si potrà comunque occupare suolo demaniale marittimo senza la dovuta concessione e/o autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. E' abrogata ogni precedente disposizione comunale concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

4. E' fatto divieto di circolazione fuoristrada di mezzi meccanici non autorizzati sulla fascia dunale e sul Pubblico Demanio Marittimo.
5. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e dell'articolo 650 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.
6. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria e di Polizia Locale sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
7. La presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà visibile sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia per tutta la durata della stagione balneare.
8. La presente Ordinanza è subordinata all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, alla normativa Nazionale e Regionale in materia di misure di contrasto alla diffusione del covid-19, alle misure dettate dalla Protezione Civile in detta materia.
9. La presente Ordinanza e/o le prescrizioni ivi contenute potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni con successivi provvedimenti.

DISPONE

La notifica a mezzo pec della presenta ordinanza a:

- Prefettura di Latina;
- Questura di Latina – Polizia Amministrativa;
- Stazione dei Carabinieri di Sabaudia;
- Guardia di Finanza –Tenenza di Sabaudia, San Felice;
- Corpo di Polizia Locale di Sabaudia;
- AUSL LT – Dipartimento Prevenzione;
- Associazione di Categoria Territoriali maggiormente rappresentative;
- Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
- Capitaneria di Porto-Delegazione di Sabaudia;
- Stazione Carabinieri Comando Parco Sabaudia;



COMUNE di SABAUDIA

Provincia di Latina

Piazza del Comune n° 1 – 04016 Sabaudia (LT)

- Ente Parco Nazionale del Circeo;

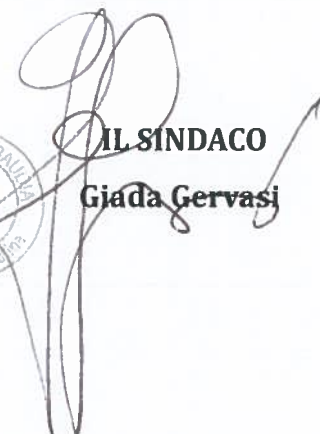
L'invio per conoscenza a mezzo pec alla Regione Lazio Dipartimento Sviluppo Economico e Occupazionale;

La pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sabaudia

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina- nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sabaudia, 28/05/2020


IL SINDACO
Giada Gervasi

